



COMUNE DI SASSARI

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: LEGGE 29 DICEMBRE 2022 N. 197, ARTICOLO 1 – APPLICAZIONE ISTITUTI PREVISTI DAI COMMI 206 E 219 – MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI -

Sessione straord. urgente convocazione prima seduta pubblica

L'anno duemilaventitré addì trenta del mese di marzo

in Sassari e nella sala delle adunanze del Consiglio previ avvisi, diramati a termini di regolamento, si è riunito il Consiglio di questo Comune e sono intervenuti i Signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
Alivesi Manuel	P	-	Di Guardo Grazia Rita	P	-	Panu Antonio	P	-
Andria Mariolino	P	-	Fundoni Carla	P	-	Pinna Fabio	P	-
Bisail Marco	P	-	Gavini Giambattista	P	-	Posadinu Teresa G.	P	-
Brianda Mariano G. A.	P	-	Ginesu Francesco	P	-	Profili Gian Carlo	P	-
Campus Gian Vittorio (Sindaco)	P	-	Luisi Christian	-	A	Rizzu Massimo	P	-
Carta Pasquale Antonio	P	-	Manca Marco	P	-	Serra Gian Carlo	P	-
Deiana Daniele	P	-	Masala Giuseppe	P	-	Sias Federico	P	-
Deiana Giuseppe	P	-	Mascia Giuseppe	P	-	Sini Enrico	P	-
De Martis Sofia	-	A	Masia Giovanni A. A.	P	-	Toschi Pilo Sebastiano	-	A
Demurtas Pietro	-	A	Murru Maurilio	P	-	Ventura Giommaria	P	-
Desole Andrea	P	-	Orunesu Virginia Lucia	P	-	Zallu Patrizia	P	-
Dettori Marco	P	-	Palopoli Giuseppe	P	-			

Sono presenti le Assessori: Arru, Corda e Useri e gli Assessori: Meazza, Mulas, Sardara e Sassu.

Sono assenti l'Assessora Masala e l'Assessore Lucchi.

PRESIDENTE

Dott. Maurilio Murru

con la partecipazione del

SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonino Puledda

In continuazione di seduta,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n. 2910 del 20 marzo 2023 di cui all'oggetto, presentata dall'Assessore al bilancio e tributi;

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 206, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 e ss.mm.ii., dispone quanto segue: *"In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204, le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546"*;
- il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14, reca una serie di modifiche alle disposizioni previste dalla suddetta legge di bilancio, disponendo con il comma 221-bis la facoltà anche per i Comuni di regolamentare tre istituti diversi: la conciliazione agevolata, l'accordo transattivo e la regolarizzazione degli omessi versamenti rateali, così stabilendo: *"Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023 l'applicazione delle disposizioni da 206 a 221 alle controversie in cui è parte il medesimo Ente o un suo ente strumentale in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204 ..."*;

RITENUTO che questo Comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, possa legittimamente decidere di regolare solo alcuni degli istituti consentiti;

VALUTATA in particolare l'opportunità di regolamentare gli istituti della conciliazione agevolata e della regolarizzazione degli omessi o carenti assentiti versamenti rateali, rispettivamente disciplinati dai commi da 206 a 212 e dai commi 219 a 221 dell'articolo 1 della predetta legge n. 197/2022 come di seguito indicato:

A) conciliazione agevolata:

- all'accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori;
- come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il versamento delle somme dovute, ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo; si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata; è esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- in caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio e il Comune provvede alla riscossione

coattiva delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta;

B) regolarizzazione degli omessi o carenti versamenti rateali, consentita:

- ◆ per le rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scadute alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta;
- ◆ per gli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio comunale:

- ◆ n. 65 del 10 agosto 2017 inerente: *“Applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 11 del D.L. n. 50/2017 convertito con legge 21 giugno 2017 n. 96 e contestuale approvazione del Regolamento avente ad oggetto la definizione agevolata delle liti fiscali relative ai tributi comunali”*;
- ◆ n. 21 del 21 marzo 2019, con la quale è stato approvato l'inserimento dell'articolo 8 al prefato regolamento;

PRESO ATTO delle disposizioni di cui al ricordato articolo 1, commi da 206 a 221-bis, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, e ss.mm.ii.;

RILEVATO che per stabilire l'applicazione delle suddette disposizioni alle controversie in cui è parte questo Ente è necessario adottare una deliberazione consiliare di valenza regolamentare, da approvare entro il 31 marzo 2023;

SIGNIFICATO inoltre che, secondo l'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii., le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'integrazione del vigente regolamento sulla definizione agevolata delle controversie tributarie sulla base delle ricordate nuove disposizioni di cui all'articolo 1 della prefata legge n. 197 del 29 dicembre 2022 e ss.mm. e ii., mediante l'inserimento dei seguenti articoli:

“Articolo 9 – Conciliazione agevolata

1. Le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune impositore, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. Come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il versamento delle somme dovute, ovvero, in caso di

rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al comma 2 e il Comune provvede alla riscossione coattiva delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Articolo 10 – Regolarizzazione omessi versamenti rateali

1. Con riferimento ai tributi comunali, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2023, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2023.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

Articolo 11 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui al precedente articolo 10 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 30 giugno 2023, oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 30 giugno 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non trova applicazione l'articolo 15-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 10 e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.

471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione ad adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto”;

CONSIDERATO che, per questo Ente, risultano pendenti alla data del 1° gennaio 2023:

- ♦ n. 54 ricorsi potenzialmente definibili mediante accordo conciliativo;
- ♦ n. 231 omessi o carenti versamenti rateali con rate scadute al 1° gennaio 2023 e non pagate, relative a somme dovute a seguito di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione per i tributi IMU e TARI;

SOTTOLINEATO che la regolamentazione degli istituti in parola rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per i debitori, stante la possibilità, per questi ultimi, di ottenere anche una riduzione significativa del debito;

SPECIFICATO inoltre che le somme non introitate da questo Ente a seguito dell'applicazione delle suddette disposizioni (in particolare quelle connesse a riduzione e/o eliminazione di sanzioni) sono già state quasi interamente oggetto di svalutazione nel bilancio dell'Ente; la loro eliminazione, pertanto, non comporterebbe significative alterazioni degli equilibri di bilancio, essendo la correlata minore entrata assorbita da una analoga riduzione dell'importo accantonato a svalutazione crediti; ciò a fronte della possibile e più agevole riscossione di somme ingenti, la cui concreta esazione è al momento condizionata dall'andamento aleatorio dei contenziosi e dall'incerta efficacia delle eventuali future procedure di riscossione coattiva da attivarsi per realizzare l'effettivo introito delle somme dovute in carenza delle soluzioni alternative qui in discorso;

VISTI:

- ♦ l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 e ss.mm.ii.;
- ♦ la legge di bilancio 2022 (legge 29 dicembre 2022, n. 197 e ss.mm.ii.);
- ♦ il decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- ♦ il vigente statuto comunale;
- ♦ il vigente regolamento comunale per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria sulla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RIFERITO che sulla stessa proposta, oltre al coordinamento testuale, è stato esperito, con esito favorevole, il controllo concomitante di regolarità amministrativa a cura del Segretario Generale;

AVUTO RIGUARDO:

- ♦ al parere favorevole espresso dal collegio dei Revisori dei conti in data 23.3.2023;
- ♦ al parere favorevole rilasciato dalla Municipalità della Nurra in data 23.3.2023;
- ♦ al parere favorevole ottenuto dalla 2^a Commissione consiliare permanente in data 29.3.2023;

RICONOSCIUTA la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;

RAVVISATA l'opportunità, in sintonia con la proposta tecnica avanzata dagli uffici, di

fare propria la proposta di modifica regolamentare in trattazione;
UDITA l'illustrazione dell'Assessore al bilancio e ai tributi Sardara;
RAVVISATA l'opportunità, in piena condivisione con la proposta del servizio interessato, di procedere con urgenza all'approvazione della presente deliberazione per le finalità in oggetto;

CON VOTI espressi per alzata di mano ed accertati con l'assistenza degli scrutatori, i consiglieri Manca, Sini e Ginesu, presenti 31, votanti e favorevoli 24, astenuti 7: la consigliera Fundoni e i consiglieri Masala, Pinna, Mascia, Panu, Dettori e Brianda,

DELIBERA

- 1 di fare proprie le premesse narrative e motivazionali a questo dispositivo ritenendole qui integralmente trasposte;
- 2 di aderire, per le ragioni di cui al preambolo, alla facoltà, concessa agli enti territoriali dall'articolo 1, comma 221-bis, della legge n. 197/2022 e ss.mm.ii., di applicare gli istituti della conciliazione agevolata e della regolarizzazione degli omessi o carenti assentiti versamenti rateali, rispettivamente disciplinati dai commi da 206 a 212 e dai commi da 219 a 221 del medesimo articolo di legge;
- 3 di prendere atto della conseguente opportunità di regolamentare i suddetti istituti della conciliazione agevolata e della regolarizzazione degli omessi o carenti assentiti versamenti rateali;
- 4 di procedere pertanto alla integrazione del vigente regolamento sulla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui alla deliberazione consiliare n. 65/2017 e ss.mm.ii., sulla base delle ricordate nuove disposizioni di cui all'articolo 1 della prefata legge n. 197 del 29 dicembre 2022 e ss.mm. e ii., mediante l'inserimento dei nuovi articoli 9, 10 e 11, come esposti in narrativa;
- 5 di approvare, per l'effetto, le modifiche al citato Regolamento come riportate nell'allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 6 di stabilire che, al fine di rispettare i termini imposti dalla ripetuta legge n. 197/2022, in deroga all'articolo 1 comma 5 dello Statuto comunale, le modifiche regolamentari testé approvate entrino in vigore nella stessa data di assunzione della presente deliberazione, fatte salve le disposizioni afferenti la loro efficacia come precisate al seguente punto 7;
- 7 di specificare che, ai sensi dell'articolo 1, comma 221-bis, della legge n. 197/2022 e ss.mm. e ii.:
 - ♦ le nuove disposizioni regolamentari qui licenziate acquistino efficacia con la loro pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente;
 - ♦ il testo coordinato del Regolamento interessato, dovrà essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici;
8. di incaricare il settore proponente in ordine agli adempimenti connessi e consequenziali a questo deliberato.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI espressi per alzata di mano ed accertati con l'assistenza dei sopra citati scrutatori, presenti 31, votanti e favorevoli 24, astenuti 7: la consigliera Fundoni e i consiglieri Masala, Pinna, Mascia, Panu, Dettori e Brianda,

DELIBERA

- ♦ di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., attesa l'urgenza di assicurare il pieno dispiegamento delle sue finalità entro il 31 marzo 2023 nel rispetto delle conferenti prescrizioni della prefata legge n. 197/2022.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Pubblicata all'albo del Comune dal al

senza opposizioni.

Sassari,

IL SEGRETARIO GENERALE

Letto ed approvato in seduta del

con deliberazione n.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE F/TO **MURRU**

IL SEGRETARIO GENERALE F/TO **PULEDDA**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario generale sottoscritto certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi dal al

Sassari,

IL SEGRETARIO GENERALE